



CITTÀ DI CALIMERA

(Provincia di Lecce)

UFFICIO TRIBUTI

IMU 2026 - ACCONTO

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020)

SI AVVISA CHE:

IL 16 GIUGNO 2026

SCADE IL TERMINE PER IL VERSAMENTO DELL'ACCONTO IMU

Sono soggetti passivi IMU i possessori di immobili presenti sul territorio comunale. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) dell'art. 1, comma 741, della Legge n. 160 del 27.12.2019, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Sono esclusi dal pagamento:

- le abitazioni principali e pertinenze della stessa, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7). Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
- i terreni agricoli che insistono nel Comune di Calimera (*Circolare Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993*);
- gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale, ai sensi della lettera g-bis dell'art. 1, comma 759, della Legge n. 160/2019 introdotta dalla Legge n. 197/2022.

ALIQUOTE E RATE DI VERSAMENTO

Si ricorda che il pagamento IMU dovrà essere effettuato in 2 rate (prima rata di acconto 50%, entro il **16 giugno 2026** - seconda rata, a conguaglio, entro il **16 dicembre 2026**). È ammesso il pagamento in unica soluzione entro il **16 giugno 2026**.

IMU 2026	ALIQUOTA
Abitazione principale (di lusso) e relative pertinenze categorie A/1, A/8 e A/9)	6 per mille

Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	10,6 per mille
Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti, cosiddetta aliquota ordinaria	10,6 per mille
Aree fabbricabili	10,6 per mille
Aree fabbricabili, classificate nel gruppo catastale C, non lottizzate	7,6 per mille
Terreni agricoli	ESENTI
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati	ESENTI
Unità immobiliari di proprietà IACP - ERP	8,6 per mille

Detrazione per abitazione principale cat. A/1 - A/8 - A/9 e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari: € 200,00.

Codici tributo:

- 3912: Abitazione principale e relative pertinenze
- 3913: Fabbricati rurali ad uso strumentale
- 3916: Aree fabbricabili
- 3916: Aree fabbricabili, classificate nel gruppo catastale C, non lottizzate
- 3918: Altri fabbricati
- 3925: Immobili ad uso produttivo (Cat. D) - STATO
- 3930: Immobili ad uso produttivo (Cat. D) - QUOTA COMUNE
- 3939: Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita

RIDUZIONI

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- fabbricati di interesse storico e artistico ex art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.01.2004, n. 42;
- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili. Tali condizioni, ai sensi dell'art. 1, comma 747 della L. n. 160/2019, devono essere state accertate dall'ufficio tecnico comunale;
- unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse, con contratto di comodato registrato, dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il 1° grado (tra figli e genitori), sulla base dei seguenti requisiti:
 - il comodante deve risiedere nello stesso Comune;
 - il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (che deve essere nello stesso Comune ove si concede il bene in comodato); sono escluse dalla suddetta riduzione le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il contratto di

comodato deve essere registrato.

Dichiarazione IMU - L'obbligo di presentare la dichiarazione IMU sorge solo nei casi in cui si siano verificate modificazioni soggettive e oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione dell'imposta dovuta e non sono immediatamente conoscibili dal Comune. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (*art. 1, comma 769, della legge n. 160 del 2019*).

L'aliquota è ridotta del 75% nel caso di:

- abitazioni locata a canone concordato, ex L. 431/98.

La base imponibile è ridotta del 50% nel caso di:

- PENSIONATI RESIDENTI ALL'ESTERO, relativamente ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o concessa in comodato, posseduta in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata con Stati per i quali è presente una Convenzione contro le doppie imposizioni siglata con l'Italia (cfr. L. 234/2021, articolo 1, comma 743).

Sul sito istituzionale del Comune www.comune.calimera.le.it è disponibile un link per il calcolo dell'IMU, con la possibilità di stampare il Modello di versamento F24 (Calcolo IMU - Riscotel).

L'Ufficio Tributi è a disposizione di tutti i contribuenti nei seguenti giorni e orari di apertura al pubblico:
Lunedì - Martedì - Mercoledì mattina, dalle ore 10.00 alle ore 13.00
Giovedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30
Telefono: 0832 870219 - 0832 870204

L'Ufficio Tributi

Addì, 01 Giugno 2026